



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

Firenze, 11 febbraio 2025

Al Presidente
del Consiglio regionale della Toscana
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
ai sensi dell'articolo 174 del Regolamento interno

OGGETTO: In merito alla coerenza fra Regolamento Comunale e Legge Regionale 25 marzo 2015, n. 35.

La sottoscritta consigliera regionale

Visti :

La legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 “Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014” .

Il Regolamento Comunale degli Agri Marmiferi del Comune di Massa, approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 191 del 23 dicembre 2024.

Visto che:

La legge regionale 25 marzo 2015 nr. 35 dettava alcuni principi in merito al ruolo dei Comuni, i quali, ai sensi dell'articolo 39 della citata legge, emanano regolamenti volti a definire le procedure per il rilascio delle concessioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, i criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale previsto dalla convenzione di cui all'articolo 38, commi 5 e 6 (cfr. infra), criteri di quantificazione del valore residuo dei beni strumentali funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva, degli altri investimenti e delle spese, e modalità di calcolo e di corresponsione del canone concessorio.

Tali regolamenti devono essere “redatti nel rispetto ed in conformità alle disposizioni e ai principi della ...legge” regionale. Tale specifica, di cui all'articolo 39 comma 2 della norma, indica chiaramente l'attenzione del legislatore regionale ad evitare che, in un settore con interessi economici e problematiche ambientali così forti, possano avvenire deviazioni dai principi dettati.

Valutato come:



La Delibera di Consiglio Comunale n.191 del 23 dicembre 2024, che ha approvato il “Regolamento Comunale degli Agri Marmiferi” presenta elementi che meritano attenta analisi in relazione alla coerenza con la normativa superiore.

Valutato il fatto che:

Nell’art 2-Bis, dedicato alle definizioni, si indica la classificazione del marmo estratto, differenziando fra “Blocchi sani – Blocchi Semisquadrati e Blocchi Informi”, e con questo assegnandogli valori decrescenti. Questa metodologia pare poter creare problemi in relazione alla normativa regionale, dove l’escavato rientra nel materiale da taglio, trattando “tutti i materiali destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini”.

Sono diversi i momenti nei quali il Regolamento mostra interpretazioni e definizioni che potrebbero creare dubbi applicativi e favorire azioni estrattive oltre il previsto. A titolo di esempio, la definizione di “volume di escavazione autorizzato” quale “materiale complessivamente escavato dalla cava”, inverte i fattori, dato che è all’autorizzazione che compete stabilire la quantità massima da estrarre e non viceversa.

Lo stesso dicasi per gli “obiettivi di produzione sostenibile”. Definirli quali “quantità massime di materiale estraibile commercializzabile o utilizzabile per la produzione”, porta ad escludere dalla conta tutto ciò che, pure estratto (con danno ambientale che ogni estrazione comporta) non verrà utilizzato, e quindi potrà passare inosservato nel raggiungimento della quantità massima.

Problematico appare anche il concetto di “resa media” (fissata al 25% ed uniformata per tutti gli agri marmiferi), laddove il Piano Regionale Cave RC all’indicazione di massima e minima resa ma fissa una resa e circostanze in cui tale valore può esser diminuito. Per il calcolo del contributo di escavazione e il canone concessorio si fa riferimento a un Valore Medio di mercato per Cava, quale valore dato alla singola cava, ottenuto in considerazione delle medie ponderate qualitative e quantitative delle varietà merceologiche esistenti. Anche in uesto caso, è noto che certi marmi, seppure presenti, non vengono neppure estratti per lo scarso valore di mercato. Non si dovrebbe quindi permetterne la valutazione ai fini dell’abbassamento del valore medio di mercato della cava e la diminuire del contributo e del canone. Dubbi sussistono anche sui fattori che, nell’art 14, sono scelti per la determinazione del valore medio per ogni singola cava.

Considerato come:

Passando poi al corpo del Regolamento, all’art 6 c.9 lettere a), b) e c), in riferimento alla previsione - prevista dalla norma regionale - della percentuale da destinare alla lavorazione in filiera locale, la possibilità di raggiungere il valore del 50%, stabilita dall’articolo 38 comma 6 bis della



norma regionale anche con “i materiali derivati, impiegati dall’industria per la realizzazione di prodotti sostitutivi dei materiali da taglio ... lavorati nel sistema produttivo della filiera locale” viene sovrapposta da un’ipotesi più blanda, che pare accontentarsi della sola fase lavorazione, senza prestare attenzione ai prodotti, aprendo le porte a ipotesi quali l’impiego del marmi in paste, colle, etc. Infine, all’art 16 c.2, nella descrizione del di quello che dovrebbe essere il sistema produttivo locale per la lavorazione, il Regolamento aggiunge, oltre agli stabilimenti, opifici e laboratori con sede operativa nei comuni del distretto Apuo-Versiliese (secondo il dettato di cui al combinato disposto dell’articolo 38 comma 6 e 40-ter della norma regionale) anche quelli di comuni confinanti con il distretto Apuo-Versiliese, ampliando così la portata territoriale del sistema di favore alla proroga delle concessioni.

Preso atto che:

In conclusione di questa sommaria sintesi comparativa, appare che il Regolamento Comunale di cui trattasi possa contenere elementi che si discostano dalle previsioni normative regionali, almeno in parte dei punti elencati se non anche in altri aspetti. Ciò merita particolare attenzione da parte della Regione stessa.

Tutto quanto sopra visto e considerato;

Interroga per sapere

In che modo la Regione interpreti i punti sopra citati e se ravvisi delle incoerenze con la normativa regionale, ed in che modo intenda intervenire.

La consigliera regionale

Irene Galletti